



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Badia Pavese (PV) – Relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2018 e 2019. – Chiusura dell’istruttoria.

Dall’analisi delle relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, redatte ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, sono emerse alcune irregolarità che tuttavia non richiedono l’adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e delle attestazioni dell’organo di revisione, l’archiviazione del questionario sui rendiconti 2018 e 2019.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) di porre in essere tutte le misure necessarie ad accelerare la riscossione delle entrate, in particolare delle entrate accertate al titolo 1 in esercizi pregressi. Dall’analisi dei dati contabili del biennio 2018-2019 emerge infatti una percentuale di riscossione delle entrate al titolo 1 in conto residui pari al 79% nell’esercizio 2018, ulteriormente ridottasi nell’esercizio 2019 (65%);
- 2) di perseverare nell’attività di contrasto all’evasione tributaria, verificando periodicamente i risultati conseguiti dalla società esterna incaricata dell’attività di riscossione;
- 3) di monitorare lo smaltimento dei residui attivi e passivi, specie se di anzianità superiore ai due anni;



CORTE DEI CONTI

- 4) di curare l'aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale, che in sede di verifica è risultato incompleto in alcune sottosezioni, nonché di garantire la corretta ed esaustiva compilazione dei questionari.

L'amministrazione comunale, riscontrando la nota istruttoria, ha riferito di disporre di un applicativo gestionale fornito da una *software house* che consente la compilazione, la tenuta e l'aggiornamento automatizzato dell'inventario. La Sezione prende atto di quanto comunicato, nonché degli effetti positivi prodotti sull'esposizione veritiera e corretta del valore del patrimonio nello schema di stato patrimoniale dell'ente.

Alla verifica di questo e degli altri aspetti della gestione si provvederà nell'ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell'esercizio 2020.

L'amministrazione comunale è invitata, inoltre, per il futuro alla tempestiva osservanza di tutti gli adempimenti di trasmissione e di pubblicazione previsti per legge. Nel corso dell'esame istruttorio, è infatti emersa la mancata trasmissione e pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nel corso dell'esercizio 2019, nonché la trasmissione delle deliberazioni del consiglio comunale relative alla revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre degli esercizi 2017, 2018 e 2019. In merito, si rammenta che:

- l'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che «*le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale*»;
- l'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni pubbliche devono effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Le deliberazioni e gli eventuali piani di razionalizzazione devono essere trasmessi anche alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La Sezione si riserva, in ogni caso, di effettuare ulteriori verifiche su aspetti della gestione finanziaria che coinvolgono i rapporti tra l'ente locale e gli organismi partecipati il cui approfondimento si dovesse rivelare necessario anche a seguito dell'esame del piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.



CORTE DEI CONTI

Via Marina n. 5 - 20121 Milano - Italia | Tel. 02 77114237

e-mail: lombardia.controllo.pv@corteconti.it | pec: lombardia.controllo@corteconticert.it

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)



CORTE DEI CONTI